



# **Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali**

## **(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>1</sup> sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

*Art. 11d cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che:

- a. adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 1996<sup>2</sup> sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
- b. hanno superato un esame federale di professione nel campo della sicurezza sul lavoro.

<sup>2</sup> Si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se:

- a. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l'acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all'ordinanza di cui al capoverso 1;
- b. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale nel campo della sicurezza sul lavoro.

<sup>3</sup> Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a oppure b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all'estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell'ordinanza di cui al capoverso 1.

<sup>1</sup> RS 832.30

<sup>2</sup> RS 822.116

*Art. 11d<sup>bis</sup>*      Decisione relativa all'inidoneità degli specialisti della sicurezza sul lavoro

<sup>1</sup> Prima di emanare una decisione relativa all'inidoneità degli specialisti della sicurezza sul lavoro, gli organi di esecuzione sentono l'Ufficio federale e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

<sup>2</sup> Le decisioni di cui al capoverso 1 sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all'Ufficio federale. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr